



CAIRO COMMUNICATION

Procedura in materia di operazioni con parti correlate

Procedura approvata dal Consiglio d'Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. in data 11 novembre 2010 e successivamente modificata in data 26 marzo 2019 e 14 maggio 2020

Cairo Communication S.p.A.
Sede Sociale in Milano
Corso Magenta, n. 55
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10

Indice

1	Scopo	4
2	Modalità di approvazione, pubblicazione e controllo della procedura	5
3	Ambito di applicazione e diffusione della procedura.....	6
4	Gestione dell'Elenco delle Parti Correlate.....	7
5	Descrizione dell'iter procedurale per le operazioni con parti correlate	7
5.1	Identificazione della controparte quale parte correlata di Cairo Communication S.p.A.	7
5.2	Operazioni esenti	8
5.3	Definizione dell'operazione di minore o maggiore rilevanza.....	10
5.4	Iter approvativo per una singola operazione di minore rilevanza.....	10
5.4.1	Attività istruttoria	10
5.4.2	Approvazione ed esecuzione dell'operazione	11
5.4.3	Approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea dei Soci.....	11
5.4.4	Informazione al pubblico a fronte di un'operazione di minore rilevanza	11
5.4.5	Informativa periodica agli organi di amministrazione e controllo.....	12
5.5	Iter procedurale per operazioni di maggiore rilevanza.....	12
5.5.1	Informazione al pubblico a fronte di un'operazione di maggiore rilevanza	13
5.5.2	Informativa periodica agli organi di amministrazione e controllo.....	13
5.6	Operazioni con Parti Correlate ricomprese in Delibere-Quadro	14
5.7	Informativa periodica al pubblico a fronte di operazioni con parti correlate.....	14
6	La realizzazione di operazioni autonome con parti correlate da parte di società controllate di Cairo Communication S.p.A.....	15
	Allegato 1 – Regole generali di gestione delle procedure	16
	Allegato 2 – Definizioni	17
	Allegato 3 – Comitato Parti Correlate: nomina, composizione e attività.....	18
	Allegato 4 – Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017)	20

1 Scopo

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017), nel seguito anche “Regolamento Consob”.

La stessa indica i principi e le modalità operative a cui attenersi per l’esecuzione delle operazioni con parti correlate, realizzate da parte di Cairo Communication S.p.A., direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

A tal fine, la presente procedura è strutturata in modo da descrivere le modalità per:

- definire e identificare le parti correlate di Cairo Communication S.p.A.;
- individuare le operazioni che devono essere ricomprese nella presente procedura;
- descrivere le modalità operative che devono essere svolte dal personale aziendale per istruire e sottoporre al corretto iter autorizzativo tali operazioni con parti correlate;
- definire le modalità ed i tempi con i quali sono fornite agli organi sociali ed al pubblico le informazioni relative operazioni con parti correlate.

Al fine di comprendere al meglio la presente disciplina, in primo luogo occorre fare riferimento alle definizioni riportate nell’Allegato 1 del Regolamento Consob.

Un soggetto (entità fisica o giuridica) è *parte correlata* a Cairo Communication S.p.A. se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
- (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della Società;

(c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante (come indicato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.9.2010, si ritengono inclusi anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale);

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Lo strumento operativo istituito da Cairo Communication S.p.A. per identificare le proprie parti correlate è l’“Elenco delle Parti Correlate”. Tale Elenco è utilizzato volta per volta dal personale aziendale per effettuare una specifica valutazione in merito alla qualifica della controparte come parte correlata della Stessa, secondo le modalità descritte nel seguito.

Inoltre, come indicato dal Regolamento Consob, le operazioni rilevanti per la presente procedura sono identificabili in qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non

- proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Le attività operative che devono essere seguite dal personale aziendale, per istruire e sottoporre al corretto iter autorizzativo tali operazioni con parti correlate, sono descritte secondo il seguente schema:

- identificazione della controparte quale parte correlata di Cairo Communication S.p.A., consultando preventivamente l'Elenco delle Parti Correlate ed informando tempestivamente le funzioni aziendali preposte
- identificazione della specifica operazione quale rientrante tra quelle rilevanti per il Regolamento Consob e la presente procedura;
- analisi se si tratti di operazioni esenti o escluse per le quali non si applica la presente procedura;
- valutazione della rilevanza dell'operazione (minore o maggiore rilevanza);
- iter procedurale per una singola operazione di minore rilevanza:
 - ✓ attività istruttoria con attivazione, laddove previsto, del Comitato Parti Correlate;
 - ✓ approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente;
 - ✓ ove applicabile, approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - ✓ informazione al pubblico a fronte di un'operazione di minore rilevanza;
 - ✓ informativa periodica agli organi di amministrazione e controllo;
- iter approvativo per una singola operazione di maggiore rilevanza, articolato analogamente ai punti sopra riportati, salvo quanto specificamente previsto al punto 5.5 di questa Procedura;
- operazioni con Parti Correlate ricomprese in Delibere-Quadro;
- informativa periodica al pubblico a fronte di operazioni con parti correlate;

Infine, è disciplinata la realizzazione di operazioni autonome (cioè non soggette a un preventivo esame o approvazione da parte di Cairo Communication) con parti correlate da parte di società controllate di Cairo Communication S.p.A.

Sono riportate in allegato:

- le regole generali di gestione delle procedure (All.1);
- le definizioni relative alla gestione delle operazioni con parti correlate (All.2);
- la descrizione della nomina, composizione e attività del Comitato Parti Correlate (All.3);
- il Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017) (All.4).

2 Modalità di approvazione, pubblicazione e controllo della procedura

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, approva la presente procedura e le relative modifiche.

Come raccomandato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.9.2010, la Società valuta periodicamente l'opportunità di apportare delle modifiche alla presente procedura, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Regolamento Consob.

Il Dirigente Preposto 262 è previamente sentito in quanto è responsabile del coordinamento della presente procedura con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ex art. 154-bis del TUF.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel Regolamento Consob nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

La procedura approvata e le relative modifiche sono pubblicate sul sito internet della Società nella sezione *Corporate Governance*, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

3 Ambito di applicazione e diffusione della procedura

Le disposizioni della presente procedura riportate al paragrafo 5 si applicano alle:

- operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Cairo Communication S.p.A.;
- operazioni con parti correlate realizzate da Cairo Communication S.p.A. per il tramite di una società controllata, in relazione alle quali intervenga un esame o un'approvazione preventivi da parte della Società.

In particolare, per "esame" si intende non la mera ricezione di informazioni in merito all'operazione con parti correlate, ma una valutazione che possa condurre a un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata. A tal fine si deve tenere conto dell'effettivo rilievo della valutazione in base, tra l'altro, ad obblighi legali, contrattuali, statutari e/o a disposizioni autodisciplinari rilevanti nel caso concreto.

Le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della procedura non si applicano qualora la società controllata sia dotata di autonome procedure per le operazioni con parti correlate analoghe alla presente procedura e tali procedure siano applicabili all'operazione in questione. Conseguentemente, tali disposizioni si applicano alle operazioni con parti correlate realizzate da Cairo Communication S.p.A. direttamente o per il tramite di sue società controllate, ad eccezione delle operazioni cui sia applicabile la procedura per operazioni con parti correlate della controllata RCS MediaGroup S.p.A. (e le relative sue controllate), in quanto tale società, anch'essa quotata, provvede autonomamente alla determinazione e definizione della propria *governance* ed alla sua concreta declinazione (come risulta dalla analoga procedura predisposta e diffusa da RCS MediaGroup S.p.A. nei termini e con le modalità di legge). In ogni caso, RCS MediaGroup S.p.A. porterà a conoscenza del Dirigente Preposto 262 e della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability di Cairo Communication S.p.A. le operazioni con parti correlate di RCS che siano anche parti correlate di Cairo Communication, precedentemente alla loro realizzazione. Resta inteso che, ove Cairo Communication intenda procedere all'esame o valutazione di alcuna di tali operazioni, quest'ultima potrà applicare le procedure di cui agli art. 5 della presente procedura.

La presente procedura è, quindi, diffusa alle funzioni aziendali di Cairo Communication S.p.A. e alle sue società controllate (ad esclusione di RCS MediaGroup S.p.A. e le sue società controllate, salvo per quanto sopra previsto), che si impegnano al relativo rispetto ed all'adempimento degli obblighi previsti.

A tal fine, gli organi amministrativi delle società controllate recepiscono ed adottano tale procedura, per quanto di loro competenza, impegnandosi altresì ad adempiere a tutti gli obblighi previsti, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati e a la diffusione all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le controllate esercitano il controllo.

4 Gestione dell'Elenco delle Parti Correlate

Il Dirigente Preposto 262, con il supporto della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, definisce ed aggiorna l'Elenco delle Parti Correlate, previa individuazione delle parti correlate sulla base delle informazioni richieste alle parti correlate e ricevute tempestivamente dalle stesse, nonché sulla base dei dati nell'ordinaria disponibilità della Società.

L'Elenco delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è messo a disposizione delle funzioni aziendali di Cairo Communication S.p.A. e di ciascuna delle società controllate; è utilizzato dalle stesse funzioni aziendali per la verifica della sussistenza di un'operazione rilevante ai fini della presente procedura parti correlate.

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, le persone fisiche che controllano, anche congiuntamente, la Società, ovvero le persone fisiche che esercitano l'influenza notevole sulla stessa ovvero ancora i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della sua controllante devono comunicare tempestivamente al Dirigente Preposto 262 ed alla funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability ogni informazione rilevante.

5 Descrizione dell'iter procedurale per le operazioni con parti correlate

5.1 Identificazione della controparte quale parte correlata di Cairo Communication S.p.A.

Durante le fasi di negoziazione di qualunque operazione realizzata da Cairo Communication S.p.A., direttamente o per il tramite di sua società controllata, il soggetto aziendale coinvolto, congiuntamente al proprio responsabile gerarchico o al primario responsabile esecutivo della società controllata (nel seguito anche "Soggetti proponenti") valuta se la controparte, con cui si interfaccia, possa qualificarsi come parte correlata di Cairo Communication S.p.A., come nel seguito indicato.

I Soggetti proponenti sono le figure aziendali di Cairo Communication S.p.A. o della società controllata che sono preposti, in funzione dei poteri conferiti e/o del proprio ruolo organizzativo, alla realizzazione di un'attività che, se realizzata con una parte correlata, configuri un'operazione con parte correlata.

A tal fine, una volta definita l'identità della controparte, i Soggetti proponenti sono tenuti a consultare preventivamente l'Elenco delle Parti Correlate di Cairo Communication S.p.A. e, in funzione delle caratteristiche essenziali dell'operazione, a valutare preliminarmente se tale operazione rientra tra quelle rilevanti per il Regolamento Consob e la presente procedura.

Ove la controparte rientri nell'Elenco delle Parti Correlate – o nel caso in cui i Soggetti proponenti abbiano comunque motivo di ritenere che possa trattarsi di una Parte Correlata - gli stessi informano tempestivamente dell'operazione il Dirigente Preposto 262 ed il Responsabile della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, fornendo tutta la documentazione descrittiva della stessa.

È responsabilità dei Soggetti proponenti della Società o delle società controllate, conservare tutta la documentazione dell'operazione relativamente alle attività descritte nella presente procedura.

Il Dirigente Preposto 262, con il supporto della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, valutano la controparte e la relativa operazione in funzione delle disposizioni del

Regolamento Consob per identificare se si tratta di una operazione con parte correlata, avvalendosi anche dell'Elenco delle Parti Correlate. In caso di dubbi, può essere consultato il Comitato Parti Correlate.

5.2 Operazioni esenti

La qualificazione come operazione esente richiede la preventiva verifica da parte del Dirigente Preposto 262, con il supporto della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, del rispetto delle condizioni previste per l'esenzione del Regolamento Consob e della presente procedura, come indicate nel seguito.

In tal merito, le disposizioni del Regolamento Consob non si applicano alle:

- deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

Inoltre, la presente procedura non si applica alle operazioni di importo esiguo, ossia di importo pari o inferiore ad Euro 300.000. Nel caso in cui controparte dell'operazione sia RCS MediaGroup S.p.A. o società da essa controllate, tale limite è elevato a Euro 500.000.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione semestrale descritti nel seguito, sono escluse dall'applicazione della presente procedura le seguenti operazioni con parti correlate:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative Operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle precedentemente indicate, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, condizione che:
 - ✓ la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ✓ nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Parti Correlate;
 - ✓ sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - ✓ la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- le operazioni ordinarie, tali intendendosi quelle che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o delle sue controllate, che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- Qualora l'operazione esente superi le soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza, in deroga agli obblighi di pubblicazione del documento informativo previsti (ex articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob) fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 in ambito di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, Cairo Communication S.p.A.:
 - ✓ comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - ✓ indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale (ex articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob) quali tra le operazioni

soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione, previa comunicazione al Comitato Parti Correlate;

- le operazioni infragruppo con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle stesse non vi siano interessi qualificabili come significativi di altre parti correlate di Cairo Communication S.p.A..

Si segnala che:

- sono da considerarsi operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ la stipula di contratti di concessione pubblicitaria nei quali non siano previsti impegni di spesa o comunque impegni finanziari ulteriori rispetto al riconoscimento al titolare del mezzo - anche mediante erogazione di anticipazioni su tale fatturato, soggette a conguagli periodici - di una percentuale sul fatturato generato dal contratto;
 - ✓ la stipulazione di contratti di cessione di spazi pubblicitari nei quali siano previste, per la Società, condizioni economiche non peggiori di quelle praticate nei contratti di tale tipo stipulati dalla Società con parti non correlate;
- qualora le condizioni dell'operazione siano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione deve contenere oggettivi elementi di riscontro;
- ferma restando la necessità di svolgere di volta in volta una specifica valutazione, tenendo altresì conto delle caratteristiche della singola operazione e del ruolo concretamente svolto dalle altre parti correlate sotto indicate, si ritiene sussistano interessi significativi nelle seguenti ipotesi:
 - ✓ esistenza di significativi rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della Società, dall'altro;
 - ✓ in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche; non si considerano comunque interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento Consob e dalla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.9.2010, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate;
 - ✓ inoltre, nell'ipotesi in cui una controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società può dare luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata. Qualora alla

partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo; non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate.

5.3 Definizione dell'operazione di minore o maggiore rilevanza

Una volta che la controparte sia stata qualificata come parte correlata di Cairo Communication S.p.A., e che l'operazione rientri tra quelle rilevanti per la presente procedura e non sia stata identificata come esente, il Dirigente Preposto 262, con il supporto della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, valuta se si tratti di operazione di minore rilevanza ovvero di operazione di maggiore rilevanza.

Per effettuare tale valutazione, vengono utilizzati i criteri di tipo quantitativo identificati dal Regolamento Consob nell'Allegato 3, ossia sono operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risultino superiore alla soglia del 5%:

- indice di rilevanza del controvalore;
- indice di rilevanza dell'attivo;
- indice di rilevanza delle passività.

Qualora l'operazione sia qualificata come operazione di minore rilevanza ovvero come operazione di maggiore rilevanza, il Dirigente Preposto 262, con il supporto dei Soggetti proponenti e della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, dà avvio all'iter procedurale di cui rispettivamente ai paragrafi 5.4 e 5.5 della presente Procedura.

5.4 Iter approvativo per una singola operazione di minore rilevanza

Prima dell'approvazione di un'operazione di minore rilevanza con parti correlate, deve essere sistematicamente coinvolto il Comitato Parti Correlate, che è chiamato ad esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.4.1 Attività istruttoria

Il Dirigente Preposto 262, con il supporto dei Soggetti proponenti e della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, istruisce l'informativa per il Comitato Parti Correlate fornendo con congruo anticipo (di regola almeno tre giorni) informazioni complete ed adeguate sull'operazione.

Il Comitato Parti Correlate può deliberare di avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta ed a spese della Società.

Ai fini del rilascio del proprio parere, il Comitato ha comunque la facoltà di formulare successive richieste di integrazione delle informazioni, supportate da relativa documentazione.

Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile per l'approvazione dell'operazione. A tal riguardo si precisa che:

- si intende per favorevole il parere che manifesti l'integrale condivisione dell'operazione; l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto non consente

di considerare il parere come favorevole, salvo diversa indicazione contenuta nel parere che specifichi le ragioni per cui tale giudizio non inficia quello complessivo favorevole;

- un parere rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, può ritenersi favorevole purché le condizioni poste siano rispettate in sede di conclusione dell'operazione.

Per le modalità di svolgimento delle attività del Comitato Parti Correlate, si rimanda all'Allegato 3 della presente procedura.

Il parere, unitamente all'eventuale parere dell'esperto indipendente, è trasmesso per l'ulteriore corso procedurale dal Presidente del Comitato Parti Correlate a:

- Soggetti proponenti della Società e/o della società controllata (in tale ultimo caso è inviato anche al relativo Presidente ed Amministratore Delegato);
- organo competente a deliberare sull'operazione, ossia la figura aziendale delegata ovvero il Consiglio di Amministrazione della Società (ove a questo riservata);
- Presidente del Collegio Sindacale della Società.

5.4.2 Approvazione ed esecuzione dell'operazione

Fatta salva l'eventuale competenza dell'Assemblea, le operazioni di minore rilevanza sono approvate, previo motivato parere, non vincolante, del Comitato Parti Correlate dall'organo competente ad eseguire l'operazione, ossia la figura aziendale delegata ovvero il Consiglio di Amministrazione della Società (ove a questo riservata).

Conseguentemente, il Presidente del Comitato provvede affinché all'organo competente ad eseguire l'operazione siano fornite in tempo utile, copia del parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate (unitamente all'eventuale parere dell'esperto indipendente) nonché informazioni complete, adeguate e documentate sull'operazione.

Qualora l'operazione sia soggetta all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione, il rispettivo Presidente provvede affinché ai Consiglieri e ai Sindaci siano fornite con congruo anticipo (di regola almeno tre giorni) copia del parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate (unitamente all'eventuale parere dell'esperto indipendente) nonché informazioni complete, adeguate e documentate sull'operazione.

Qualora l'operazione di minore rilevanza venga eseguita nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate, la Società, trimestralmente, mette a disposizione del pubblico un documento descrittivo dell'operazione secondo le modalità descritte nel seguito al paragrafo 5.4.4.

5.4.3 Approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea dei Soci

Quando un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano "mutatis mutandis" le disposizioni previste nella presente procedura.

5.4.4 Informazione al pubblico a fronte di un'operazione di minore rilevanza

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.7, a fronte dell'approvazione di un'operazione di minore rilevanza in presenza di un parere favorevole del Comitato Parti Correlate, il Regolamento Consob non prevede alcuna informativa diretta al pubblico.

D'altra parte, come precedentemente anticipato, qualora le operazioni di minore rilevanza siano approvate nonostante la presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, trimestralmente deve essere messo a disposizione del pubblico un documento descrittivo dell'operazione e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento Consob. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

Infine, qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti per le informazioni privilegiate dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le ulteriori informazioni descrittive di tale operazione con la parte correlata della Società, come indicato all'art. 6 del Regolamento Consob.

5.4.5 Informativa periodica agli organi di amministrazione e controllo

L'Amministratore Delegato, con il supporto del Dirigente Preposto 262 e della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, predispone almeno trimestralmente una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di minore rilevanza nel periodo di riferimento.

Tale informativa può avvenire in occasione delle riunioni consiliari tenute per l'approvazione della Relazione Finanziaria annuale o semestrale e dei Rendiconti intermedi di gestione.

5.5 Iter procedurale per operazioni di maggiore rilevanza

Il Comitato Parti Correlate, anche per il tramite di uno o più componenti dallo stesso di volta in volta delegati, è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Fermo restando, per quanto riguarda l'attività istruttoria, l'applicazione "mutatis mutandis" delle disposizioni previste per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al punto 5.4.1 della Procedura, la conclusione ed esecuzione di Operazioni di Maggiore Rilevanza sono subordinate all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza:

- (a) previo motivato parere favorevole da parte del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate, a condizione che il compimento di tale Operazione sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile dall'assemblea che delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 269 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento Consob, con le seguenti modalità: (i) la delibera assembleare è approvata, a condizione che: 1. siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e 2. non vi sia il voto negativo della

maggioranza dei soci non correlati presenti in assemblea; (ii) la condizione indicata al n. 2 del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Società con diritto di voto.

5.5.1 Approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea dei Soci

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5.5, ultimo paragrafo, quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase delle trattative ed istruttoria nonché nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 5 di questa Procedura, "mutatis mutandis".

5.5.2 Informazione al pubblico a fronte di un'operazione di maggiore rilevanza

In occasione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità alle indicazioni riportate all'art. 5 del Regolamento CONSOB e riportante almeno le informazioni richieste nel relativo Allegato 4.

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Cairo Communication S.p.A., operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Le modalità di diffusione al pubblico di tale documento informativo, e dei relativi allegati, sono indicate all'art. 5 del Regolamento Consob. Contestualmente, tali documenti sono trasmessi alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti.

Infine, qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti per le informazioni privilegiate dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le ulteriori informazioni descrittive di tale operazione con la parte correlata della Società, come indicato all'art. 6 del Regolamento Consob.

5.5.3 Informativa periodica agli organi di amministrazione e controllo

L'Amministratore Delegato, con il supporto del Dirigente Preposto 262 e della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, predispone almeno trimestralmente una completa informativa al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di maggiore rilevanza nel periodo di riferimento. Tali informative sono preventivamente condivise col Comitato Parti Correlate.

Tale informativa, può avvenire in occasione delle riunioni consiliari tenute per l'approvazione della Relazione Finanziaria annuale o semestrale e dei Rendiconti intermedi di gestione.

5.6 Operazioni con Parti Correlate ricomprese in Delibere-Quadro

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di assumere Delibere-Quadro relative a serie di operazioni con parti correlate omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi direttamente dalla Società o anche per il tramite di società controllate.

La Delibera-Quadro deve avere efficacia non superiore a un anno e riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate nonché riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

A seconda di tale prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, alla Delibera-Quadro si applicano rispettivamente le disposizioni previste per le operazioni di minore rilevanza di cui al paragrafo 5.4 della procedura e per le operazioni di maggiore rilevanza di cui al paragrafo 5.5 della stessa. Conseguentemente, non si applicano le stesse disposizioni alle singole operazioni concluse in attuazione della Delibera-Quadro.

Al fine di procedere alla conclusione ed esecuzione delle operazioni ricomprese nella Delibera-Quadro, vengono individuate dei soggetti responsabili delle direzioni/funzioni della Società e/o delle società controllate, per monitorare, anche preventivamente, la conclusione ed esecuzione delle singole operazioni nel rispetto dei termini della Delibera-Quadro.

L'Amministratore Delegato, con il supporto del Dirigente Preposto 262 e della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, predispose trimestralmente una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione della Delibera-Quadro nel periodo di riferimento.

5.7 Informativa periodica al pubblico a fronte di operazioni con parti correlate

Cairo Communication S.p.A., ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, fornisce informazioni, relativamente alle operazioni realizzate direttamente da parte della Società o per il, tramite di sue società controllate, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile (ossia non realizzate a normali condizioni di mercato), concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Come previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento Consob, tale informativa periodica comprende anche le seguenti operazioni escluse dall'applicazione della presente procedura:

- le operazioni di importo esiguo;
- le operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione (ove applicabile l'art. 5 comma 8), ossia:
 - ✓ i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative Operazioni esecutive;
 - ✓ le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, alle condizioni sopra indicate;
 - ✓ le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;

- le operazioni infragruppo con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle stesse non vi siano interessi qualificabili come significativi di altre parti correlate di Cairo Communication S.p.A..

Infine, si segnala che, come previsto dallo IAS N° 24, “nella preparazione del bilancio consolidato del gruppo, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un'entità d'investimento e le sue controllate valutate al *fair value* rilevato a conto economico”.

6 La realizzazione di operazioni autonome con parti correlate da parte di società controllate di Cairo Communication S.p.A.

Fatto salvo quanto previsto al § 3 con riferimento alle società controllate dotate di autonome procedure per le operazioni con parti correlate (in particolare, RCS MediaGroup S.p.A.), i Soggetti proponenti delle società controllate (ossia il soggetto aziendale coinvolto nell'operazione ed il primario responsabile esecutivo della stessa) sono tenute alla preventiva consultazione dell'Elenco Parti Correlate anche con riguardo alle operazioni autonome.

Qualora la prospettata controparte risulti iscritta nell'Elenco Parti Correlate, tali operazioni autonome devono essere realizzate dalle società controllate con modalità tali da garantirne la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Tali modalità devono considerare adeguatamente le caratteristiche dell'operazione avendo riguardo, in particolare, alla natura della parte correlata, dimensioni, condizioni, in particolare economico-finanziarie, motivazioni, modalità, rischi, anche prospettici, e tempi dell'operazione nonché comunque all'interesse e convenienza circa la sua realizzazione.

A tal fine, le società controllate possono anche avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti a fini del rilascio di un motivato parere favorevole in merito alla correttezza sostanziale delle rilevanti condizioni, in particolare della congruità delle condizioni economiche.

I Soggetti proponenti sono tenuti a comunicare al Dirigente Preposto 262 ed alla funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability, le condizioni e le modalità di approvazione e realizzazione della prospettata operazione autonoma con parti correlate. Questi ultimi provvedono al monitoraggio delle operazioni autonome con parti correlate al fine di verificare la correttezza sostanziale e procedurale ed informano il Comitato Parti Correlate.

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione ovvero per l'Amministratore Delegato di Cairo Communication S.p.A., di richiedere che l'operazione autonoma con parti correlate sia sottoposta all'esame o all'approvazione della Società. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni procedurali previste per le operazioni minore di rilevanza ovvero per le operazioni di maggiore rilevanza, descritte nella presente procedura.

Le operazioni autonome con parti correlate compiute dalle società controllate sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento Consob.

Allegato 1 – Regole generali di gestione delle procedure

- Principi di comportamento

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti nonché alla normativa interna, alle norme comportamentali richiamate nel Modello organizzativo 231 di ciascuna Società in ambito e ai principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo.

- Campo di applicazione

Le Direzioni/Funzioni coinvolte nelle attività di cui alla presente procedura, ciascuna per la parte di propria competenza, hanno il compito di osservare e farne osservare il contenuto ai propri collaboratori, interni o esterni alla Società.

- Archiviazione

È responsabilità delle Funzioni interessate, in particolare dei Soggetti proponenti della Società o delle sue società controllate, conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente procedura..

- Diffusione della procedura

La presente procedura (con le relative modifiche e/o aggiornamenti) è messa a disposizione di tutto il personale del Gruppo.

- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 231 (ove applicabili)

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) di ciascuna Società in ambito sono disciplinati all'interno del Modello organizzativo 231, ove esistente, e degli strumenti di attuazione dello stesso (ad esempio le procedure aziendali).

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV tali informazioni, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi, a cui si rimanda.

L'OdV ha la facoltà di svolgere ispezioni/controlli sull'effettiva applicazione della presente procedura, richiedendo tutta la documentazione necessaria alle Funzioni coinvolte.

Anche gli altri organi di controllo possono svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, verifiche in merito all'adeguatezza ed al rispetto della presente procedura. I risultati dei tali attività di verifica devono essere inviati all'OdV della Società oggetto di analisi.

- Sistema disciplinare

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale (anche ai fini del Decreto 231/01) nonché ai sensi dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL vigente.

Allegato 2 – Definizioni

Ai fini della Procedura Parti Correlate, ferme restando le definizioni contenute nel Regolamento e nel relativo Allegato 1, si intendono per:

- “Comitato Parti Correlate”: il comitato che svolge le funzioni in materia di Operazioni con Parti Correlate istituito e regolamentato secondo quanto indicato dal regolamento Consob e dalla presente Procedura.
- “Delibera-Quadro”: delibera relativa ad una serie di Operazioni con Parti Correlate omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.
- “Dirigente Preposto 262”: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società nominato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 154-bis del TUF.
- “Elenco delle Parti Correlate”: l’elenco delle Parti Correlate, tenuto ed aggiornato a cura del Dirigente Preposto 262, con il supporto della funzione Risk, Compliance, Internal Audit & Sustainability;
- “Esperto Indipendente”: il soggetto dotato di adeguata professionalità e competenza eventualmente scelto dal Comitato Parti Correlate al fine di esprimere un parere indipendente in relazione ad un’Operazione con Parti Correlate. L’indipendenza è valutata tenendo conto in particolare delle relazioni indicate nell’ambito dell’Allegato 4 del Regolamento.
- “Operazione Autonoma”: un’operazione realizzata da una Società Controllata diversa dalle Operazioni con Parti Correlate realizzate da Cairo Communication “per il tramite” di una Società Controllata ai sensi della presente Procedura.
- “Operazione con Parte Correlata”: qualunque attività realizzata dalla Società o da una Società Controllata, come definita dall’Allegato 1 del Regolamento.
- “Operazione di Maggiore Rilevanza”: un’operazione che superi almeno una delle soglie stabilite dall’Allegato 3 del Regolamento, di cui alla Sezione IV, Paragrafo E, della Procedura, ferma restando la facoltà prevista nell’ambito del punto 2 dell’Allegato 3 del Regolamento.
- “Operazione di Minore Rilevanza”: un’operazione di cui alla Sezione IV, Paragrafo D, della Procedura, che non risulti un’Operazione di Maggiore Rilevanza né un’Operazione di Importo Esiguo.
- “Operazioni Esenti”: un’operazione esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento e della Procedura sulla base di quanto previsto alla Sezione IV, paragrafo I;
- “Operazione Ordinaria”: un’operazione che rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della Società Controllata che compie l’operazione, effettuata a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- “Parti Correlate”: i soggetti individuati in base a quanto previsto nell’Allegato 1 del Regolamento (Allegato A della presente Procedura).
- “Regolamento Consob”: il Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.
- “Regolamento Emittenti”: il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
- “Società Controllata”: ogni società controllata dalla Società ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.
- “TUF”: il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

Allegato 3 – Comitato Parti Correlate: nomina, composizione e attività

Le funzioni del Comitato Parti Correlate sono attribuite:

- (i) al Comitato di Controllo, Rischi e Sostenibilità (tale intendendosi il Comitato che svolge le funzioni previste per il comitato controllo e rischi, costituito nell'ambito del consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A.), nonché
- (ii) al Comitato Remunerazione e Nomine (tale intendendosi il Comitato che svolge le funzioni previste per il comitato remunerazione, costituito nell'ambito del consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A.), qualora l'operazione abbia ad oggetto:
 - (a) piani di compenso diversi dai piani approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis TUF ovvero
 - (b) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche,

semprechè tali Comitati siano composti esclusivamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti. Nel caso, invece, tali Comitati non siano composti esclusivamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti, sarà nominato un comitato *ad hoc* dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti che abbiano tali caratteristiche.

È fatto obbligo a ciascun componente del Comitato in funzione di Comitato Parti Correlate (nel seguito, il "Comitato") di dichiarare per iscritto la propria eventuale situazione di correlazione ai membri del Comitato ed al Dirigente Preposto 262. Ai fini della Procedura sono esclusi dalle riunioni del Comitato gli eventuali componenti correlati rispetto ad un'operazione. In tal caso il Comitato viene integrato con Amministratori Indipendenti non correlati sino a giungere al numero minimo di tre secondo un criterio di maggiore anzianità di carica ovvero, in subordine, di età anagrafica.

Il Comitato ha il compito di effettuare tutte le attività ad esso attribuite dal Regolamento Consob e da questa procedura e, in particolare, rilasciare un motivato parere sull'interesse della Società (o, ricorrendo le condizioni, delle società da essa controllate) al compimento delle operazioni con parti correlate nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, nei termini e condizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 7 (Operazioni di Minore Rilevanza) e 8 (Operazioni di Maggiore Rilevanza) del Regolamento Consob.

Gli stessi verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora il Presidente del Comitato sia escluso dal Comitato ai sensi di quanto sopra indicato ovvero in caso di sua assenza o impedimento a partecipare ai lavori del Comitato, la presidenza spetta all'Amministratore membro del Comitato previamente indicato dal Comitato che sia fisicamente presente nel luogo di convocazione della riunione, ovvero, in mancanza, al più anziano per carica, o in subordine, per età anagrafica.

Con riferimento alle attività istruttorie richieste ai sensi della Procedura, ivi compreso il coinvolgimento nelle trattative in caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato agisce a mezzo del proprio presidente o altro componente designato dal Comitato, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di coinvolgere gli altri membri del Comitato, ovvero la possibilità per essi di richiedere tale coinvolgimento e salvo quanto diversamente previsto ai sensi della procedura o deliberato dal Comitato.

Tali attività sono in ogni caso svolte in modo da salvaguardare l'indipendenza dei pareri obbligatori da emettersi preventivamente all'approvazione ed esecuzione di un'operazione di maggiore rilevanza ovvero di un'operazione di minore rilevanza.

Le riunioni del Comitato sono convocate a cura del Presidente o di chi ne fa le veci almeno tre giorni prima dell'incontro, ovvero almeno un giorno prima in caso di urgenza, invitandovi altresì almeno il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da egli designato; le riunioni possono svolgersi anche mediante collegamento a distanza e sono oggetto di verbalizzazione.

Per la validità delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza ed il voto favorevole degli Amministratori Indipendenti non correlati nel numero minimo sopra indicato. A tal riguardo si precisa che, in ipotesi di operazioni di minore rilevanza, qualora nel Comitato siano presenti solo due Amministratori Indipendenti, il voto favorevole deve essere unanime.

È fatta salva la possibilità che i membri del Comitato si esprimano in forma scritta senza necessità di formale riunione, salvo in caso di operazioni di maggiore rilevanza ovvero di operazioni di minore rilevanza.

Il Comitato svolge i compiti di cui alla procedura con modalità idonee ad assicurare adeguata tracciabilità delle attività rilevanti.

Allegato 4 – Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017)



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Delibera n. 17221 del 12.3.2010

*(aggiornato con le modifiche apportate dalla
delibera n. 19974 del 27 aprile 2017)*

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Maggio 2017

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017)¹.

All'interno dell'articolato, le modifiche apportate con 19974 del 27 aprile 2017 sono evidenziate in grassetto.

INDICE:

Articolo 1	- Fonti normative	Pag.	3
Articolo 2	- Ambito di applicazione	”	3
Articolo 3	- Definizioni	”	3
Articolo 4	- Adozione di procedure	”	4
Articolo 5	- Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate	”	5
Articolo 6	- Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico.....	”	6
Articolo 7	- Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	”	7
Articolo 8	- Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	”	7
Articolo 9	- Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	8
Articolo 10	- Disciplina per determinate tipologie di società	”	8
Articolo 11	- Operazioni di competenza assembleare	”	8
Articolo 12	- Delibere-quadro	”	9
Articolo 13	- Casi e facoltà di esclusione	”	10
Articolo 14	- Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate	”	11
Allegato 1	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali	”	13
Allegato 2	- Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	16
Allegato 3	- Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	”	19
Allegato 4	- Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	”	21

¹ La delibera n. 17221 del 12.3.2010 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 70 del 25.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La lettera a) dell'art. 3 della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è stata successivamente rettificata con con delibera n. 20250 del 28.12.2017, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

Articolo 1
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, "le società") si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dall'Allegato 1;
 - b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 13;
 - d) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
 - e) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - f) "società di minori dimensioni": le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
 - g) "società di recente quotazione": le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;
 - h) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti":
 - gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
 - qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali

dalla società in applicazione del medesimo codice;

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “regolamento emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

(Adozione di procedure)

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-*septies* del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime².

Articolo 5

(Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea³.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

² La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23.6.2010, prevede che: "Le società adottano le procedure previste nell'articolo 4 entro il 1° dicembre 2010."

³ Comma così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (come rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017) che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta⁴.

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi⁵.

Articolo 6

*(Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico)*⁶

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;

⁴ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha soppresso l'espressione: “, del collegio sindacale”.

⁵ La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23.6.2010, prevede che: “Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano a partire dal 1° dicembre 2010 ad eccezione di quelle del comma 2, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.”.

⁶ Rubrica così modificata con delibera n. 19974 del 27.4.2017 che ha soppresso le parole: “ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico”.

d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;

e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti⁷.

Articolo 7

(Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società⁸.

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti⁹.

Articolo 8

(Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza,

⁷ Comma così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

⁸ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

⁹ La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento prevede che: "Le società applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 entro il 1° gennaio 2011".

in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, le procedure prevedono almeno:

- a)* una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;
- b)* che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- c)* che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera *b)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati;
- d)* qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *c)* a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3¹⁰.

Articolo 9

(Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico)

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell'Allegato 2¹¹.

Articolo 10

(Disciplina per determinate tipologie di società)

1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la disciplina delle operazioni di minore rilevanza prevista nell'articolo 7, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all'articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell'articolo 7 nonché, in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo Allegato. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni.

Articolo 11

(Operazioni di competenza assembleare)

1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza

¹⁰ La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento prevede che: "Le società applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 entro il 1° gennaio 2011."

¹¹ La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento prevede che: "Le società applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 entro il 1° gennaio 2011."

dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.

2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2. Non si applicano l'articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere *c*) e *d*). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *c*), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera *e*)¹².

Articolo 12 (*Delibere-quadro*)

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

¹² La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento prevede che: "Le società applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 entro il 1° gennaio 2011."

2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2¹³.

Articolo 13

(Casi e facoltà di esclusione)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile¹⁴.

2. Le procedure possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni del presente regolamento.

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che¹⁵:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) le società comunicano alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

¹³ La disciplina dettata dal punto IV.1 della delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del presente regolamento prevede che: "Le società applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 entro il 1° gennaio 2011."

¹⁴ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha aggiunto, in fine, l'ultimo periodo.

¹⁵ Alinea così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha sostituito le parole: "le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che" con le parole: "le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che".

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera¹⁶.

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell'Allegato 2.

6. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 nonché dall'Allegato 2, a condizione che:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Articolo 14

(Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate)

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

¹⁶ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate¹⁷.

¹⁷ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "o più amministratori o" ha inserito le parole: "di altri"; e in fine, dopo la parola: "controllate", ha aggiunto le parole: "o collegate".

Allegato 1

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il

controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato 2

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLE SOCIETÀ CHE ADOTTANO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO

1. Procedure per le operazioni di minore rilevanza

1.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di minore rilevanza, le procedure prevedono almeno:

- a) che prima dell'approvazione dell'operazione un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni;
- g) l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g).

1.2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel paragrafo 1.1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

1.3. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere preventivo non vincolante previsto dal paragrafo 1.1, lettera a), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, fermo quanto indicato nel paragrafo 1.2, spetta ai consiglieri di gestione chiamati a rendere il parere e le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), sono fornite al consiglio di gestione.

2. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

2.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure prevedono almeno, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1.1, lettere da b) ad f):

- a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o

dell'istruttoria;

- c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b);
- d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

2.2. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, le procedure prevedono almeno:

- a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria¹⁸;
- b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti;
- c) che le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), siano fornite al consiglio di gestione;
- d) per l'ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, alternativamente:
 - i) il ricorso, ferma l'efficacia dell'operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio; si applicano in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo 2.1, lettera d);
 - ii) che sull'operazione esprima un preventivo e motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.

3. Procedure per le operazioni strategiche

3.1. Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile, le procedure prevedono almeno:

- a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o

¹⁸ Lettera così modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o" ha inserito le parole: "uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero" ed ha sostituito le parole: "sia coinvolto" con le parole: "siano coinvolti".

- più esperti indipendenti di propria scelta;
- d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull'operazione previo motivato parere favorevole, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell'operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio;
 - e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;
 - f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
 - g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
 - h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)¹⁹.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

¹⁹ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "resoconto intermedio di gestione" con le parole: "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte".

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l’emittente, le società controllate dall’emittente o soggette a comune controllo con quest’ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
 - i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell’espletamento dell’incarico (ad esempio con riguardo all’accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate

- nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
 - indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
 - indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
 - indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
 - ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
 - indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
 - indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.